

Gazzetta Ufficiale N. 184 del 9 Agosto 2011

LEGGE 12 luglio 2011 , n. 133

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attivita' libero-professionale iscritti in albi ed elenchi. (11G0169)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' sostituito dal seguente:
« 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo' essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e' riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1524):

Disegno di legge presentato dall'on. Antonio Lo Presti il 23 luglio 2008.

Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 17 novembre 2008 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 21 e 30 luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 26 novembre 2009, il 3 dicembre 2009, il 27 gennaio 2010 e il 17 marzo 2010.

Esaminato in aula il 3 maggio 2010 ed approvato l'11 maggio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2177):

Assegnato alla 11^a commissione (lavoro e previdenza sociale) in sede referente, il 19 maggio 2010 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 9^a, 12^a.

Esaminato dalla 11^a commissione, in sede referente, il 4 novembre 2010, il 18, 19 e 25 gennaio 2011, il 2 e 16 febbraio 2011, il 9 e 22 marzo 2011.

Esaminato in aula il 29 marzo 2011 ed approvato con modificazioni il 5 aprile 2011.

Camera dei deputati (atto n. 1524-B):

Assegnato alla XI commissione (lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 27 aprile 2011, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 3, 4, 25 e 31 maggio 2011.

Esaminato in aula il 14 giugno 2011 ed approvato il 15 giugno 2011.

Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:

«Art. 8. - 1. Gli enti cui e' affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l'attivita' libero-professionale di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale.

2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o

ente previdenziale secondo le modalita' rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.

3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato mediante delibera delle casse o enti di previdenza competenti, approvata dai Ministeri vigilanti, in misura percentuale rispetto al fatturato lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura. La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo' essere inferiore al 2 per cento e superiore al 5 per cento del fatturato lordo. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse o enti di cui al presente decreto legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo e' riconosciuta la facolta' di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle casse e degli enti medesimi, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione dello stesso, sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.».
